

ALLEGATO A) AL FASCICOLO NUMERO 19673

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE

"1. È costituita, con sede in La Spezia, l'Associazione del Terzo settore denominata "VIVERE INSIEME" - ODV.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazio-nale del Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontaria-to, istituito ai sensi del D. Lgs 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Orga-nizzazione di volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunica-zioni al pubblico.

3. La denominazione sociale dell'Associazione sarà altresì integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o con l'a-cronimo "ETS" contestualmente all'iscrizione della stessa As-sociazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

4. L'Associazione è costituita ai sensi del decreto legisla-tivo 3 agosto 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Art. 2

ATTIVITA'

1. L'Associazione, già costituita ai sensi del bando regio-nale pubblicato sul B.U.R.L. in data 09/04/1997, svolge le se-guenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità edu-cativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-le di cui al presente articolo;
- c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da en-ti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- f) gestione, a seguito dell'accreditamento di cui all'art. 61 del Codice del Terzo settore, del centro di servizio per il volontariato della provincia della Spezia.

2. L'Associazione, nell'esercizio delle attività di interes-se generale, si impegna a:

- a) organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecni-co, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo setto-re, senza distinzione tra enti associati ed enti non associa-ti, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volonta-riato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONC (Organismo Nazionale di Controllo) ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera d);

- b) articolare i servizi prestati in tutto il territorio di competenza;
 - c) realizzare gli strumenti per il sostegno, la promozione e la valorizzazione del volontariato, aperti a tutte le realtà del Terzo settore;
 - d) promuovere strumenti e iniziative atti a favorire la cre-scita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipa-zione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
 - e) offrire assistenza e consulenza alla progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
 - f) fornire consulenze e realizzare iniziative nel campo giuri-dico e fiscale;
 - g) sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato;
 - h) svolgere studi e ricerche;
 - i) raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore, locali, nazionali, interna-zionali;
 - l) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato re-golarmente inserite nel ruolo del Terzo settore, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mez-zi d'informazione;
 - m) fornire collaborazione agli enti locali e alle istituzioni pubbliche e ad altri soggetti pubblici e privati tramite appo-sita convenzione.
3. L'Associazione può svolgere altre attività secondarie e strumentali allo svolgimento delle attività di interesse gene-rale, entro i limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.
4. É fatto divieto all'associazione di erogare direttamente in denaro le risorse ad essa provenienti dal fondo unico naziona-le, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immo-bili acquisiti mediante le medesime risorse.
5. Ai fini dell'esercizio delle attività di interesse genera-le, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati. Sono considerati quali volontari dell'Associazione, i volontari di ciascun ente associato. Si applica quanto previsto dagli arti-coli 17 e 18 del Codice del Terzo Settore

Art. 3

RUOLO DI COORDINAMENTO

1. L'Associazione favorirà e promuoverà forme di coordina-mento delle attività di solidarietà. In particolare manterrà rapporti con gli altri C.S.V. (Centri di Servizio al Volonta-riato) presenti nell'ambito dell'OTC (Organismo Territoriale di Controllo 1 - Liguria), al fine di realizzare la collabora-zione fra i centri, per permettere la circolazione e qualifi-cazione delle esperienze e di ottimizzare le risorse disponi-bili.

Art. 4

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzio-namento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli associati, qualora previsti con delibera dell'Assemblea;

- b) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, nonché di organismi internazionali;
- c) contributi da privati, nonché donazioni e lasciti testamentari, qualora non destinati a patrimonio;
- d) corrispettivi provenienti da soggetti pubblici o privati;
- e) rimborsi per prestazioni derivanti da convenzioni;
- f) rendite di beni pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- g) entrate provenienti dalle attività secondarie e strumentali.

2. Qualora accreditata quale CSV, l'Associazione riceve le risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale (FUN) di cui all'art. 62 del Codice del Terzo settore.

3. Per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN è fatto obbligo all'Associazione di adottare una contabilità separata.

Art. 5

ASSOCIATI

1. Hanno diritto di aderire le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, non costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, aventi sede legale o ambito di operatività principale nella provincia della Spezia.

2. Gli associati si impegnano al rispetto dei principi, dei valori e delle norme del presente statuto.

Art. 6

CRITERI DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e deve essere corredata dallo Statuto ed eventuale regolamento interno, con l'indicazione della composizione degli organi sociali e del legale rappresentante.

2. Nella domanda, l'Associazione deve dichiarare, a pena di esclusione, di accettare senza riserve lo statuto ed il regolamento dell'Associazione Vivere Insieme.

3. L'ammissione ha efficacia dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve avvenire entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo all'atto di ammissione di nuovi associati, definisce la loro eventuale appartenenza ad un "gruppo associativo".

Art. 7

CAUSE DI NON AMMISSIONE E RIGETTO DELLA DOMANDA

- 1. Sono causa di non ammissione all'Associazione Vivere Insieme:
 - a) la mancata accettazione senza riserve dello Statuto e del Regolamento;
 - b) la mancanza dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - c) l'operatività del richiedente al di fuori del territorio di competenza;
 - d) la mancata allegazione della documentazione richiesta di cui all'art.6, c.1 del presente statuto.

2. Nel caso di mancato accoglimento, il Consiglio Direttivo dovrà comunicare in forma scritta i motivi del rigetto, a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale o al diverso domicilio che il richiedente ha indicato espressamente nella domanda di adesione. Entro il termine di gg. 30 dal ricevimento della relativa comunicazione, il richiedente non ammesso potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà con decisione non impugnabile.

Art. 8

ENTI DEL TERZO SETTORE

1. Nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, si considerano enti del Terzo settore gli enti iscritti nei registri attualmente istituiti dalla normativa di settore, ai sensi dell'art. 101, c.3 del Codice del Terzo settore.

Art. 9

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati si impegnano:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, e le deliberazioni adottate dagli organi associativi nel rispetto del presente statuto;

b) a mantenere sempre un comportamento degno e corretto nei confronti di Vivere Insieme e dei suoi rappresentanti;

c) ad informare tempestivamente, comunicando al Presidente di Vivere Insieme, il provvedimento che dispone l'eventuale cancellazione dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore o, nelle more, da uno dei registri di cui all'art. 101, c. 3 del Codice del Terzo Settore;

2. Agli associati possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta per conto dell'Associazione.

3. Gli associati hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività di Vivere Insieme e alle assemblee;

b) a presentare candidature per l'elezione alle cariche associative;

c) a prendere visione dei libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo settore, presentandone richiesta scritta al Presidente, a proprie spese.

Art. 10

CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE "VIVERE INSIEME"

1. Il rapporto associativo con l'associazione "Vivere Insieme" cessa per:

a) recesso volontario;

b) esclusione;

c) decadenza.

2. Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato al Presidente di Vivere Insieme, previa delibera adottata dall'associato conformemente al proprio statuto, con un preavviso di almeno venti giorni, e avranno efficacia a seguito di ratifica del Consiglio Direttivo.

3. Sono causa di esclusione:

- a) gravi violazioni dello Statuto o del regolamento interno da parte dell'associato;
- b) inottemperanza delle delibere adottate dall'Assemblea degli associati e/o dagli altri organi sociali;
- c) comportamento dell'associato contrastante con le finalità di Vivere Insieme;
- d) ogni altra violazione o inadempimento da parte dell'Associazione o del suo rappresentante che possa provocare o provocare grave pregiudizio a Vivere Insieme.

4. Sono causa di decadenza:

- a) cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) deliberazione di scioglimento adottata da parte dell'ente associato.

5. Il provvedimento di cessazione dell'appartenenza a Vivere Insieme è adottato dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo con l'indicazione specifica dei motivi e dovrà essere comunicato con raccomandata a.r. alla sede legale o diverso domicilio indicato dall'Associazione nella domanda di adesione o all'indirizzo PEC eventualmente comunicato al momento della domanda di ammissione.

6. L'associato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione potrà presentare ricorso al Collegio dei Probiviri che deciderà con decisione non impugnabile in sede interna. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 c.c.

Art. 11

ORGANI ASSOCIATIVI

1. Sono organi sociali dell'Associazione "Vivere Insieme":

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) l'Organo di controllo;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 12

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione Vivere Insieme, che delinea gli indirizzi di programma che dovranno essere realizzati dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

3. Essa è convocata e presieduta dal Presidente in via ordinaria almeno due volte all'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, lo ritenga necessario.

4. La convocazione è fatta a mezzo lettera ordinaria, fax o posta elettronica, deve contenere il giorno, l'ora e la sede e il relativo ordine del giorno.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati con l'indicazione dell'argomento da trattare; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

6. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto gli associati risultanti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi al momento della convocazione.

7. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque associati.

8. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed eleggerne i membri, scelti fra i Presidenti delle associazioni socie o soggetti da quest'ultime designati.

b) eleggere i componenti dell'Organo di controllo;

c) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;

d) definire il programma generale annuale delle attività del Centro di Servizio "Vivere Insieme";

e) discutere e approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;

f) decidere sull'esclusione e decadenza dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;

g) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;

h) discutere e approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del centro e degli organi sociali;

i) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto.

9. L'Assemblea straordinaria, riunita solo in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati, ed ha i seguenti compiti:

a) decidere su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà sottoporre in via straordinaria;

b) modificare lo statuto, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei voti espressi dagli associati presenti;

c) sciogliere l'Associazione con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 3/4 degli associati;

10. Ogni associato ha diritto di partecipare all'Assemblea con il proprio rappresentante legale o con un suo delegato, purché la delega sia rilasciata in forma scritta. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non potrà ricevere più di una delega da altri associati.

11. Le votazioni dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria sono palesi, fatta eccezione per la nomina delle cariche sociali e per le questioni relative alle persone. Per le elezioni del Consiglio direttivo si applica l'art. 13-bis del presente statuto.

12. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o gruppi minoritari, nonché al fine di favorire

l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, nelle votazioni gli associati facenti parte della medesima rete associativa o organizzazione nazionale, regionale o provinciale, sono considerati come "gruppo associativo". Il "gruppo associativo" è costituito da almeno due associati. A tale "gruppo associativo" è attribuito in forma ponderata un voto ogni cinque enti facenti parte del gruppo medesimo ed associati a Vivere Insieme, entro il limite massimo di tre voti.

13. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti. Ai fini di cui all'art. 61, c. 1, lett. f) del Codice del Terzo settore, all'atto di convocazione dell'Assemblea, qualora il numero dei voti espressi complessivamente dagli associati che siano organizzazioni di volontariato, anche tenuto conto di quanto previsto al comma 12, sia inferiore al 60% dei voti totali esprimibili da tutti gli associati, è definita la ponderazione del voto di ciascun associato in modo tale che le organizzazioni di volontariato esprimano almeno il 60 % dei voti totali, anche in deroga al limite dei tre voti previsto dal medesimo comma 12 ed entro il limite previsto dall'articolo 24 comma 2 del codice del terzo settore.

14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione di Vivere Insieme e attua gli indirizzi programmatici assunti dall'Assemblea degli associati.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 e da non più di 15 membri effettivi eletti in assemblea, viene convocato dal Presidente, o in caso d'assenza dal vicepresidente vicario, in sua assenza, dal vicepresidente ordinario ogni qualvolta vi sia necessità, o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o dall'Organo di controllo. Si deve comunque riunire almeno 4 volte in ogni anno solare, ed è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

4. La convocazione è fatta per lettera ordinaria, fax, o posta elettronica.

5. Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di controllo.

6. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo tutti i soci degli enti associati di Vivere Insieme, sia cittadini italiani sia stranieri, purché in regola con il permesso di soggiorno, che ai sensi delle norme vigenti siano portatori dei requisiti di onorabilità, professionalità, compatibilità ed indipendenza e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 61 comma 1 lett. i) del codice del terzo settore.

7. Il requisito dell'onorabilità non ricorre se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni: a) stato di interdizione legale, ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile; b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione che abbia comportato la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il

pa-trimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) la reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

8. Il requisito dell'indipendenza non ricorre se i soggetti interessati svolgano funzioni con la sussistenza di rapporti di lavoro dipendente o autonomo presso associati, oppure qua-lora abbia rapporti giuridici a contenuti patrimoniale con l'Associazione Vivere insieme.

9. Gli eletti come componenti nel Consiglio Direttivo non potranno ricoprire un numero di mandati consecutivi completi superiore a tre.

10. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio direttivo, le sostituzioni sono effettuate nel corso del triennio con il primo dei non eletti. I membri subentranti scadono alla medesima scadenza del membro cui sono subentrati.

11. Viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, il Consigliere che risulti assente per tre riunioni consecutive, senza giustificazioni.

12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, sia ordinari che straordi-nari, salvo quanto espressamente previsto nel presente statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o del Presidente.

13. Per realizzare il programma di attività approvato dall'Assemblea, il Consiglio direttivo pone in essere ogni at-to esecutivo necessario. In particolare, il Consiglio diretti-vo:

- a) fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- b) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- c) determina il programma di lavoro in base alle linee d'in-dirizzo contenute nel programma generale, approvato dall'As-semblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando le spese;
- d) elegge, nel suo seno, il Presidente, i due Vicepresiden-ti, di cui uno Vicario, espressamente indicato tale al momento della sua nomina, il Segretario e l'Amministratore che costi-tuiscono l'Ufficio di Presidenza;
- e) delibera in materia di personale, consulenze e rapporti di collaborazione;
- f) propone all'Assemblea l'esclusione motivata e la decaden-za degli Associati dal Centro di Servizio Vivere Insieme e ri-ceve, accetta o respinge le domande di adesione.

14. Si può avvalere, per svolgere le sue funzioni, dell'opera di esperti e di consulenti.

15. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 13-bis

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Per le elezioni del Consiglio direttivo, ciascun associa-to ha un voto. Non si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 12.

2. Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre che ciascun associato presenti una o più candidature.

3. Al fine di garantire la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato, in occasione delle elezioni i voti espressi dalle organizzazioni di volontariato associate sono distinti da quelli degli altri enti del Terzo settore associati in modo tale da garantire, ove necessario, la ponderazione dei voti di cui all'art. 12, comma 13.

4. Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o gruppi minoritari, nonché al fine di favorire l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, ciascun associato o gruppo associativo definito ai sensi dell'art. 12, comma 12 del presente statuto non può esprimere più di un membro nel Consiglio direttivo.

5. La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, in ogni caso, deve essere espresso dalle organizzazioni di volontariato associate.

6. Qualora almeno un decimo degli associati presenti una sola lista di candidati pari al numero di membri da eleggere che rispetti i criteri di cui ai commi 4 e 5, l'Assemblea può deliberare all'unanimità dei presenti di approvare la lista. In tal caso, tutti i componenti della lista sono eletti nel Consiglio direttivo.

7. Con regolamento approvato dall'Assemblea sono definite le procedure elettorali.

Art. 14

PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, a maggioranza dei consiglieri.

2. L'incarico di Presidente non può essere rivestito dal medesimo soggetto per un periodo massimo complessivo di 9 anni.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso, nella prima riunione successiva. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri con procura generale o speciale.

4. Non possono assumere la carica di Presidente i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 61, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo settore.

Art. 15

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza costituisce l'organo di preparazione dei lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed ha il compito di assumere tutte le decisioni necessarie per dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente Ordinario, dal Segretario e dall'Amministratore.

3. Si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente Vicario, o in sua assenza del Vice Presidente ordinario, senza particolari formalità, ogniquale volta si ritenga opportuno.

4. L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

Art. 16

SEGRETARIO

1. Il Segretario controlla il funzionamento degli uffici e cura l'attuazione delle delibere dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e ne sorveglia l'esecuzione.
2. Procede alla stesura dei verbali dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo ed è responsabile della tenuta dei libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore.

Art. 17

AMMINISTRATORE

1. L'Amministratore sovrintende all'attività amministrativa dell'Associazione, cura la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi ed è responsabile degli adempimenti in materia amministrativa e fiscale, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Qualora l'Associazione sia accreditata come CSV, uno dei membri dell'organo di controllo è nominato dall'organismo territoriale di controllo competente per territorio, con funzione di presidente.
2. I membri dell'Organo di controllo eletti dall'Assemblea devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c. Almeno uno di essi deve essere iscritto al registro dei revisori legali.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo esercita la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i membri dell'Organo di controllo devono essere iscritti al registro dei revisori legali.
6. Ogni anno, l'Organo di controllo presenta all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.
7. L'organo di controllo tiene un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
8. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza, esterne all'Associazione. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
2. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
3. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e fornisce pareri sulla loro corretta applicazione.
4. Dirime ogni e qualsiasi controversia relativa al diniego di ammissione dell'associato all'Associazione, di cui all'art.6 e 7 dello Statuto, nonché sui provvedimenti di esclusione e di decadenza dell'associato, di cui all'art.10 dello Statuto, nonché tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati, organi sociali e sulle deliberazioni adottate.
5. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili in sede interna.

Art. 20

GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute.

Art. 21

BILANCIO PREVENTIVO, CONSUNTIVO E SOCIALE.

1. L'Associazione adotta un bilancio preventivo, un bilancio d'esercizio ed un bilancio sociale, predisposti dal Consiglio direttivo nelle forme previste dal Codice del Terzo settore ed approvati dall'Assemblea, a maggioranza semplice degli associati presenti.
2. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 22

TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI ISTITUZIONALI

1. Lo statuto e gli eventuali regolamenti di attuazione dello statuto ed i bilanci di cui all'art. 21 sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Associazione, in apposita sezione dedicata.
2. L'Associazione ispira la propria attività al principio di massima trasparenza e pubblicità dei propri atti.

Art. 23

PATRIMONIO. DIVIETO DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) da contributi degli associati, previsti con delibera dell'Assemblea, da destinare ad incremento del patrimonio;
 - b) da ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio e consentita dalla normativa vigente;
 - c) dalle elargizioni, lasciti e donazioni in beni mobili ed immobili disposti da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) da eventuali avanzi di gestione, derivanti da attività diverse da quelle finanziate con il FUN, che l'Assemblea di-sponga di destinare all'incremento del patrimonio. È costitui-to a garanzia dei terzi il fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima di euro quindicimila/00 (15.000,00) in de-naro. Tale fondo deve risultare espressamente in Bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo corrispondente almeno al 30% dell'importo, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è uti-lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristi-che e di utilità sociale. É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve co-munque denominate ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Ter-zo settore.

Art. 24

MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli associati.

Art.24-bis

SCIoglimento ED ESTINZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio resi-duo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore. È fatta salva la disciplina prevista per le associazioni accreditate come centri servizio per il volontariato dal Codice del Terzo settore medesimo.

Art. 25

NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica il Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, il codi-ce civile.

2. Gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza, fatta salva l'ipotesi di cessazione antici-pata per qualsiasi ragione.

3. Il Collegio dei revisori in carica al momento dell'entra-ta in vigore del presente statuto assume la denominazione e le funzioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 18 del pre-sente statuto. L'Assemblea procede entro dodici mesi all'ele-zione dei membri supplenti dell'Organo di controllo che riman-gono in carica fino alla scadenza dei membri effettivi.

Con l'approvazione del presente statuto si intendono automati-camente abrogate e non più valide eventuali regole presenti in diversi documenti associativi in contrasto con il suo contenu-to.

F.to MAURO BORNIA

F.to CLAUDIA CERONI NOTAIO

